

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ordinanza n. 2 del 1° settembre 2026

Ordinanza contingibile e urgente n. 01 del 12 giugno 2026 in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica, compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, in condizioni di esposizione diretta e prolungata a elevate temperature ed esposizione alla radiazione solare. Proroga termini dell'Ordinanza n. 1 del 12 giugno 2026.

Il Presidente della Regione

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.(...) Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.";
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'articolo 650 del Codice penale;
- viste le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” del 19/06/2025, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con le quali viene fornita una visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana in materia di igiene sanità pubblica, n. 01 del 12 giugno 2026, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 19 giugno 2026, nonché sul sito web della Presidenza della Regione, al cui contenuto integralmente si rinvia, con la quale viene disposto, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nella logistica, comprese le attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote (cosiddetti "rider"), dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnala un livello di rischio "ALTO", allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per l'incolumità degli stessi a causa delle elevate temperature e dell'esposizione solare;

Considerato il protrarsi delle condizioni meteorologiche che hanno determinato l'adozione della citata Ordinanza n. 1 del 12 giugno 2026, ed in particolare che continuano a registrarsi temperature elevate sul territorio regionale tali da determinare il permanere di condizioni di rischio per la salute dei lavoratori impegnati nello svolgimento di attività lavorative prevalentemente in ambiente esterno, rendendo necessario assicurare la continuità delle misure di prevenzione e tutela già adottate;

Ritenuto necessario prorogare l'efficacia e la validità dell'Ordinanza n. 1 del 12 giugno 2026 fino al 30 settembre 2026, in considerazione del perdurare delle condizioni di rischio connesse alle elevate temperature;

Dato atto che:

- sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
- restano salvi i provvedimenti dei Sindaci riferiti al territorio comunale, che non contrastino con la presente Ordinanza, e gli obblighi attribuiti al Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;
- la presente Ordinanza non inficia eventuali e specifici Accordi aziendali volti a tutelare la salute dei lavoratori di fronte a siffatto rischio, qualora questi ultimi siano migliorativi del contenuto dell'Ordinanza in questione.

ORDINA

1. L'efficacia e la validità dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 01 del 12 giugno 2026 in materia di igiene e sanità pubblica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 19 giugno 2026, nonché sul sito web della Presidenza della Regione, sono prorogate fino al 30 settembre 2026.

2. restano salvi i provvedimenti dei Sindaci riferiti al territorio comunale, che non contrastino con la presente Ordinanza, e gli obblighi attribuiti al Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori;

3. i datori di lavoro, in ogni caso, avranno cura di adottare idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;

4. l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- all'Assessorato regionale della Salute
- all'Assessore regionale per le Attività produttive
- all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per le notifiche all'ANCI e ai Comuni siciliani
- all'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il seguito e le notifiche di competenza
- all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche per il successivo inoltro alle organizzazioni professionali agricole della Sicilia
- Alle Direzioni Territoriali Regionali dell'INAIL e dell'INPS

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito web della Presidenza della Regione ed ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

**IL PRESIDENTE
SCHIFANI**